

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 9

Adunanza 25 febbraio 2014

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SANTENA – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – (D.C.C. N. 50 DELL’11/12/2013) – PRONUNCIA-MENTO DI COMPATIBILITA’.

Protocollo: 114 – 4847/2014

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D’ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori MARCO BALAGNA e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Santena:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 10-15219 del 30/03/2005;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 48 del 04/11/2005, n. 18 del 12/05/2006, n. 33 del 21/06/2006, n. 12 del 05/03/2007, n. 22 del 10/04/2007, n. 23 del 10/04/2007, n. 56 del 26/09/2007, n. 53 del 20/11/2006, n. 54 del 20/11/2006, n. 73 del 29/12/2006, n. 07 del 18/02/2008, n. 20 del 28/04/2008, n. 42 del 26/09/2008, n. 44 del 28/06/2010 e n. 16 del 22/04/2011, il progetto definitivo di quindici Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 50 dell’11/12/2013, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia in data 15/01/2014 (pervenuto in data 23/01/2014), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata Legge Regionale;

(Prat. n. 05/2014);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.957 abitanti al 1971, 10.314 abitanti al 1981, 10.369 abitanti al 1991, 10.203 abitanti al 2001 e 10.738 nel 2011, dato quest'ultimo che conferma un andamento demografico sostanzialmente costante, dopo il consistente incremento verificatosi nel decennio '70-'80;
- superficie territoriale di 1.620 ettari, dei quali 278 di pianura e 1.342 pianeggianti, (83% circa della superficie comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 1.597 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa il 99 % del territorio comunale) e 23 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 25%. Per quanto attiene alla Capacità d'Uso dei Suoli, l'intera superficie comunale appartiene alla Classe II[^] e 34 ettari sono coperti da aree boscate;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale "n. 11 - Poirinese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- è individuato tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale, ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- è individuato quale "Centro Storico di tipo C, di media rilevanza", ai sensi dell'art. 20 del PTC2;
- sistema produttivo: il PTC2 individua Ambiti di valorizzazione produttiva di Livello 2, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dal Sistema Tangenziale Sud di Torino (imbocco autostrada Torino-Piacenza), dalla S.S. n. 29, del Colle di Cadibona (di interesse regionale da Santena a confine Provincia e provinciale da Torino a Santena) e dalla Strada Provinciale n. 122
 - è interessata da un progetto n. 152, per "nuova sede - Varianti di Santena-Villastellone - Tipologia: studio", dalla nuova Variante di Trofarello alla SP n.122;
 - è altresì interessato dall'attraversamento di una dorsale ciclabile in parte esistente ed in parte in progetto, inserita nel Programma piste ciclabili 2009. E' attraversato dalle linee ferroviarie Torino-Asti-Alessandria e Torino-Fossano-Cuneo-Savona ed è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (linea Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra);
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Banna il cui corso è di competenza dell'AIPO (ex Magistrato del Po) e dal Rio Tepice. Lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dalla L.R. n. 20/89 come modificato dalla L.R. n. 32/2008;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 516 ettari di territorio comunale, nonché la previsione di "Limite di progetto" di 4,6 km;
- tutela ambientale:
 - è presente un Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10035 denominato "Stagni di Poirino - SIC IT1110035";
 - il PTC2 individua ambiti specifici di tutela ambientale, definiti quali "Corridoi di

- connessione ecologica (corridors)*” e “*Fasce perifluviali*” di cui all’art. 47 del PTC2;
- è presente la vasta area verde urbana “*Parco del Castello Cavour*”;
 - è classificato come comune sismico di “Zona 4” ai sensi della D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010;

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 50 dell’11/12/2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, prevede la regolarizzazione dell’area a Servizi sita in zona “*IPR2*” pertinenziale allo stabilimento di Via Quaglia 26 ed in particolare propone:

- restituzione alla destinazione produttiva di una porzione di area destinata a Servizi pubblici a parcheggio per una superficie di mq. 1.648, mantenendo invece la destinazione a parcheggio per i residui mq. 229 (176+53), che si affacciano direttamente su Via Quaglia;
- congiuntamente si propone di cedere al Comune, con destinazione a parcheggio pubblico, una adiacente striscia di terreno di mq. 130, fronteggiante anch’essa Via Quaglia, facente parte di una particella catastale avente destinazione residenziale, che viene a sua volta momentaneamente destinata a parcheggio privato con una superficie di mq. 639;
- vengono rese altresì disponibili due ulteriori aree limitrofe in cui individuare , in caso di necessità, ulteriori parcheggi ad uso privato;
- per colmare lo squilibrio derivante da suddetta operazione, la ditta proponente la Variante, propone la dismissione gratuita al Comune di una porzione di area, già destinata a Servizi, da destinarsi a parcheggio pertinenziale dell’area mercatale di Via De Gasperi, avente una superficie maggiorata del 20% rispetto a quella residuale (mq. 1.877 - mq. 229 - mq. 130 = mq. 1.518 x 20% = mq. 1.822);

L’Atto deliberativo d’adozione riporta che, con Determinazione dirigenziale n. 411 del 20/11/2013, è stata decretata, per tale Variante, l’esclusione dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica. La documentazione di Variante allega l’Analisi della compatibilità con il piano di zonizzazione acustica vigente;

dato atto che la deliberazione C.C. n. 38 del 26/11/2013 di adozione della variante non contiene “*la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ed il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga*”, così come previsto dalla settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei

confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al secondo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/03/2014;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 13/02/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. che il Progetto Preliminare della Parziale al P.R.G.C. del Comune di Santena, adottato con deliberazione del C.C. n. 50 del 11/12/2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;

3. di trasmettere al Comune di Santena la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta